

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1964

(30^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

«Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile» (741-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 613, 614, 616
BERTOLI	614, 615
FORTUNATI	614, 615, 616
MARTINELLI	615
SALERNI, f.f. relatore	614, 615, 616
TREMELLONI, Ministro delle finanze	614, 615, 616

La seduta è aperta alle ore 12,15.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Braccesi, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Martinelli, Parri, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Salari, Salerni, Stefanelli, Stirati e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cenini e Conti

sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bartolomei e Angelini Cesare.

Interviene il Ministro delle finanze Tremelloni.

MAIER, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
«Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile» (741-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore, senatore Banfi, per motivi inerenti al suo ufficio, se non si fanno osservazioni il senatore Salerni farà una breve relazione sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SALERNI, *f.f. relatore*. Il disegno di legge che si trova oggi al nostro esame è già stato approvato dal Senato e, trasmesso alla Camera dei deputati in data 25 settembre scorso, fu approvato anche da quel ramo del Parlamento, con alcune modificazioni all'articolo 2.

L'originario disegno di legge n. 741 prevedeva alcune modifiche all'articolo 126, primo comma, lettera *b*), del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Il Senato aveva, tra l'altro, stabilito di sostituire la frase, contenuta nel sopraccitato articolo 126: « con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione » con la frase seguente: « con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare eccedente lire 960.000 fino a lire 4.240.000 ragguagliate ad anno, in ogni altro caso, compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione e con le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento per la parte eccedente rispettivamente lire 4.240.000, 10 milioni 240.000 e 20.240.000 ».

La Camera dei deputati, approvando il disegno di legge, ha, a sua volta, modificato questo emendamento sostitutivo approvato dal Senato, nel modo seguente: « con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare fino a lire 4.000.000, in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione e con le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento per la parte eccedente rispettivamente lire 4.000.000, 10.000.000 e 20.000.000 », applicando cioè l'aliquota dell'8 per cento su qualunque ammontare fino a lire 4.000.000, e arrotondando in 4.000.000, 10.000.000 e 20 milioni le somme al di sopra delle quali si applicano, rispettivamente, le aliquote del 10, del 12 e del 20 per cento.

BERTOLI. Non riesco a capire bene in che cosa consista la differenza.

FORTUNATI. La differenza è questa: che nel testo da noi approvato l'aliquota dell'8 per cento veniva applicata a partire da lire 960.000 e fino a lire 4.240.000; fino a lire 960.000 l'aliquota era del 4 per cento; e, d'altra parte, le aliquote sulla parte eccedente, pari rispettivamente al 10, al 12 e al 20 per cento erano calcolate a partire da lire 4.240.000, 10.240.000 e 20.240.000. Queste somme sono state arrotondate in lire 4.000.000, 10.000.000 e 20.000.000.

Mi chiedo, però, perchè la Camera dei deputati ha tolto la franchigia. Infatti, mentre può esser giustificato stabilire che ci sia un'aliquota unica e non due collegate tra loro, non mi sembra altrettanto giusto eliminare la franchigia.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il problema che si è posto deve essere messo in relazione con una corretta interpretazione della legge. Si trattava appunto di questo: noi dovevamo introdurre le nuove aliquote sugli scaglioni di reddito imponibile di 4, 10 e 20 milioni, riguardanti le retribuzioni e compensi accessori dei dipendenti statali e i compensi corrisposti a persone estranee senza modificare in alcun modo l'attuale trattamento tributario dei predetti redditi fino a lire 4.000.000. I dipendenti dello Stato avrebbero così fruito del trattamento previsto per tutti i redditi di lavoro subordinato, con estensione delle nuove aliquote ai compensi accessori degli statali, mentre coloro che non appartengono all'Amministrazione — che ora scontano l'imposta con la aliquota erariale dell'8 per cento sull'intero ammontare del compenso — avrebbero dovuto scontare sulla fascia superiore a lire 4.000.000 le altre nuove aliquote per la parte di reddito imponibile compresa nei diversi scaglioni.

SALERNI, *f.f. relatore*. ... senza abbattimento alla base.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Esattamente: senza più abbattimento alla base.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

30ª SEDUTA (22 ottobre 1964)

S A L E R N I , *f. f. relatore*. Quindi non sarebbe soltanto una riduzione, ma una contrazione dell'ammontare.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Rappresenta, in sostanza, l'intero ammontare netto.

F O R T U N A T I . È questo il punto da chiarire, perchè anche nella parte non emendata dalla Camera dei deputati, e che il Senato ha approvato, dell'articolo 1 si dice: « L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie C-1 e C-2 è elevata:

1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento;

2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 10.000.000, dall'8 al 12 per cento;

3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 20.000.000, dall'8 al 15 per cento.

Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2 le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun periodo di paga alla parte del reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4 milioni, lire 10.000.000 e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno ».

B E R T O L I . Vorrei che si leggesse l'articolo 126 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

M A R T I N E L L I . Per avere le idee chiare occorre aver presente il dettato dell'articolo 126 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Esso dice: « L'imposta si applica mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto del pagamento: a) sui redditi provenienti dai titoli di Stato del debito pubblico, sui premi dei prestiti emessi dallo Stato, sulle annualità e sugli interessi dovuti dalle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo; b) sugli stipendi, retribuzioni, pensioni e compensi anche occasionali dovuti dalle amministrazioni statali, comprese quelle con ordi-

namento autonomo. La ritenuta si applica con le aliquote indicate dall'articolo 90 sull'ammontare degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedenti la quota esente; con l'aliquota del 4 per cento sull'intero ammontare degli altri compensi dei dipendenti statali se il totale degli assegni fissi percepiti dai medesimi, ragguagliato a un anno, non superi le lire 960.000; con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'amministrazione ».

Tutto questo rimane; le modifiche riguardano le parti successive.

F O R T U N A T I . No. Anche questa parte è stata modificata con l'ultimo comma dell'articolo 1 che dice adesso: « Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2 le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano, in ciascun periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4.000.000, lire 10 milioni e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno ».

Ma cosa s'intende per « reddito imponibile »? Perchè, se il reddito imponibile è comprensivo della quota esente (e secondo me è così, perchè la quota esente va calcolata dopo aver determinato il reddito imponibile) in realtà, vi era certamente una differenza fra l'articolo 1 e l'articolo 2. Senonchè la Camera dei deputati ha adattato l'articolo 2 all'articolo 1. C'è da chiedersi se non fosse dovuto avvenire il contrario, perchè se nei 4 milioni di lire si volevano comprendere le 240.000 lire di quota esente, si doveva inserire il limite: « 4.240.000 lire » e non 4 milioni, e così via.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Il personale del mio Gabinetto non mi ha oggi, purtroppo, fornito la documentazione necessaria in base alla quale ho discusso alla Camera dei deputati questo disegno di legge. Se la Commissione lo ritiene opportuno, possiamo anche rinviare la discussione a un'altra seduta in modo che io possa essere in grado di fornire tutti i chiarimenti necessari.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

30ª SEDUTA (22 ottobre 1964)

SALERNI, *f. f. relatore*. Noi chiediamo di sapere perchè si è voluto eliminare questo abbattimento alla base che ha determinato una inversione dei termini contenuti negli articoli 1 e 2.

FORTUNATI. Secondo me si doveva modificare l'articolo 1, e non l'articolo 2.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il senatore Fortunati. Quando nell'articolo 1 si parla di reddito imponibile questo reddito imponibile è già calcolato al netto della franchigia, oppure la comprende?

SALERNI, *f. f. relatore*. La franchigia si detrae successivamente.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Se la Commissione vuol compiacersi

di leggere il relativo resoconto stenografico, lo ha spiegato molto bene il relatore alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunque, poichè il Ministro si riserva di dare maggiori delucidazioni al riguardo, possiamo rinviare la discussione del disegno di legge alla settimana prossima.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari